

Savigliano, 02/08/2021

Prot. n. 14/2021

COVID-19: L'UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI DAL 06 AGOSTO

L'art. 3 del DL n. 105/2021 introduce il nuovo art. 9-bis al DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.

LE CERTIFICAZIONI VERDI ED IL LORO UTILIZZO PER LA FRUIZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA'

Le Certificazioni verdi Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- ❖ lo stato di avvenuta **vaccinazione** contro il Covid-19;
- ❖ la **guarigione** dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;
- ❖ l'effettuazione di un **test molecolare** o antigenico rapido con risultato negativo.

Dal 6 agosto 2021 l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

APPARATO SANZIONATORIO

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni: il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale **VerificaC19**, installata su un dispositivo mobile.

In caso di violazione è prevista, **sia per l'esercente che per l'utente**, una **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro**. Qualora la violazione fosse **ripetuta per tre volte in tre giorni diversi**, l'esercizio potrebbe **incorrere nella chiusura da 1 a 10 giorni**.